

Criteri di valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

(C.M. n. 48 del 31/05/2012- D. Lgsv. 62/2017)

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 17 maggio 2018

PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

L'ammissione alla classe successiva o all'esame è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (**frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato**). Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla delibera del Collegio dei docenti di prevedere motivate deroghe in casi eccezionali, richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 in cui si contemplano:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione a corsi di Conservatorio o corsi di specializzazione musicale;

In tutti i casi precedenti nei periodi di assenza i genitori avranno tenuto la scuola informata e, quando possibile, avranno cercato di recuperare a casa parte del programma svolto in classe

- in caso di inserimento nel corso dell'anno scolastico di alunni provenienti da altre scuole o dall'estero, verificando che dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i **3/4** dell'orario scolastico d'istituto. Nel caso di alunni provenienti dall'estero non potendo, il più delle volte, ricostruire l'iter scolastico del ragazzo, si stabilisce di tenere come punto di partenza il giorno dell'arrivo a scuola. Da quel momento si misurano gli apprendimenti, si registrano le assenze e si valutano l'impegno e la partecipazione nelle varie attività scolastiche fino al termine delle lezioni.

Per gli **alunni diversamente abili**, in considerazione del fatto che le singole situazioni non possono essere standardizzate in un unico criterio, i casi saranno oggetto di riflessione nei gruppi di lavoro, con il supporto dei Servizi

RIFERIMENTI NORMATIVI E CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL'ESAME DI STATO

Il D. L.vo 62/2017 ha apportato modifiche in merito alla valutazione e ai criteri di ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo. Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l'esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.

L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

Il Collegio dei Docenti del 17 maggio 2018 ha deliberato che in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe può decidere la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, qualora l'alunno abbia accumulato **5 o più punti di debito** sulle valutazioni disciplinari. Si intende per debito la mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, espressa dalle valutazioni 5/10 (1 punto di debito) o 4/10 (2 punti di debito).

In situazioni di debito il Consiglio di classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, valutando come attenuanti al debito
 - ✓ la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - ✓ le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - ✓ l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - ✓ il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;
 - ✓ un contesto di classe non favorevole;
 - ✓ eventuali pareri di specialisti coinvolti.

La non ammissione si concepisce **solo in casi eccezionali** e comprovata da specifica motivazione:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e di sostegno che non siano stati rilevati produttivi.

I docenti di ciascun Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva con decisione assunta a maggioranza, in casi di eccezionale gravità laddove si registrino quindi le seguenti condizioni:

- presenza di 5 o più punti di debito;
- mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi individualizzati di recupero;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
- carenza e/assenza della collaborazione tra scuola e famiglia;

La decisione relativa all'ammissione alla classe successiva o agli esami viene deliberata a maggioranza dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

Per gli alunni con disabilità l'ammissione alla classe successiva sarà rapportata agli obiettivi del P.E.I., e sarà discussa in sede di gruppo di lavoro alla presenza di tutti i soggetti coinvolti nel processo formativo individualizzato dell'alunno.

DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME

I requisiti per essere ammessi all'esame sono i seguenti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame).

Lo scrutinio delle classi terze si conclude, per i soli alunni ammessi all'esame, con l'attribuzione del **voto di ammissione**, espresso in decimi. Il voto espresso dal Consiglio di Classe prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel triennio della scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente procedura:

1. Si analizzano preliminarmente le medie aritmetiche delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado.
2. Il voto ottenuto dalla media dei tre anni viene arrotondato per eccesso oltre i 5 decimi (+0,5), ma si può proporre in ogni caso un eventuale arrotondamento per eccesso all'unità successiva in presenza di:
 - un percorso di miglioramento nell'impegno, nell'interesse e nella partecipazione;
 - un'eccellenza dimostrata in particolari attività curriculari ed extracurriculari;
 - difficoltà socio-culturali di partenza.

Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame, mediante la media aritmetica tra esso e la media non arrotondata di tutte le prove d'esame.